

Allegato A alla Delibera n. 168/2023 del 9 novembre 2023

**Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2025
presentato da Società Ferrovie Udine-Cividale S.r.l.**

Indice

Premessa	3
1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR	4
1.1 Valutazioni dell’Autorità.....	4
1.2 Indicazioni.....	4
1.3 Prescrizioni	4
2. Condizioni di accesso all’infrastruttura – Capitolo 2 del PIR	4
2.1 Valutazioni dell’Autorità.....	4
2.2 Indicazioni.....	4
2.3 Prescrizioni	4
3. Caratteristiche dell’infrastruttura – Capitolo 3 del PIR.....	4
3.1 Valutazioni dell’Autorità.....	4
3.2 Indicazioni.....	5
3.3 Prescrizioni	5
4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR	5
4.1 Valutazioni dell’Autorità.....	5
4.2 Indicazioni.....	5
4.3 Prescrizioni	5
5. Servizi – Capitolo 5 del PIR	6
5.1 Valutazioni dell’Autorità.....	6
5.2 Indicazioni.....	6
5.3 Prescrizioni	6
6. Tariffe – Capitolo 6 del PIR	6
6.1 Valutazioni dell’Autorità.....	6
6.2 Indicazioni.....	7
6.3 Prescrizioni	7
7. Appendici ed Allegati al PIR.....	7
7.1 Valutazioni dell’Autorità.....	7
7.2 Indicazioni.....	7
7.3 Prescrizioni	7

Premessa

Con nota del 26 settembre 2023, trasmessa all’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) ed acquisita agli atti al prot. 48471/2023, la società Ferrovie Udine Cividale S.r.l (di seguito: FUC) ha comunicato di aver pubblicato sul proprio sito *web* aziendale la bozza finale del Prospetto Informativo della Rete 2025 (di seguito: PIR 2025) e relativi allegati, acquisiti agli atti al prot. 49269/2023, evidenziando che nessuna osservazione è pervenuta dai soggetti interessati entro il termine della fase di consultazione effettuata sulla prima bozza del documento.

Con il presente documento, l’Autorità formula le proprie indicazioni e prescrizioni, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del d.lgs. 15 luglio 2015 n. 112 e dell’articolo 37 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rispetto ai capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed agli allegati di detta bozza finale del PIR 2025.

Per ciascuno di tali capitoli si riportano, nell’ordine, per ogni tematica presa in esame:

- 1. le pertinenti valutazioni dell’Autorità in esito all’analisi della bozza del PIR 2025;**
- 2. le conseguenti indicazioni e prescrizioni al Gestore dell’infrastruttura (di seguito: GI).**

Si precisa che il documento finale dovrà essere denominato “**PIR 2025 (Edizione dicembre 2023)**” e pubblicato entro il 9 dicembre 2023, termine dell’entrata in vigore dell’orario di servizio 2023-2024.

Principali abbreviazioni utilizzate nel documento:

Autorità:	Autorità di regolazione dei trasporti;
AB:	<i>Allocation Body</i> (organismo di allocazione della capacità);
ANSFISA:	Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali
GI:	Gestore dell’Infrastruttura della rete ferroviaria;
IF:	Impresa Ferroviaria;
PIR:	Prospetto informativo della rete;
PMR:	Persone con disabilità e mobilità ridotta;
PMdA:	Pacchetto Minimo d’Accesso (art. 13 d.lgs. 112/2015);
RFI:	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
STI:	Specifiche Tecniche di Interoperabilità

1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR

1.1 Valutazioni dell’Autorità

Nel paragrafo 1.1 *“Introduzione”*, si ritiene necessario che il Gestore illustri l’avvenuto completamento delle attività finalizzate ad affidare a RFI, in qualità di AB, i compiti di svolgimento delle funzioni essenziali, nelle more del previsto subentro della stessa nel ruolo di Gestore dell’infrastruttura.

1.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

1.3 Prescrizioni

1.3.1 Si prescrive al Gestore di illustrare, nel paragrafo 1.1 *“Introduzione”*, l’avvenuto completamento delle attività finalizzate ad affidare a RFI, in qualità di AB, i compiti di svolgimento delle funzioni essenziali, nelle more del previsto subentro della stessa nel ruolo di Gestore dell’infrastruttura.

2. Condizioni di accesso all’infrastruttura – Capitolo 2 del PIR

2.1 Valutazioni dell’Autorità

Nel paragrafo 2.1.4 *“Certificato di sicurezza unico”*, dato che è già presente il link al sito *web* dell’ANSFISA, da cui sono rinvenibili gli indirizzi delle varie sedi della suddetta Agenzia, si ritiene opportuno eliminare il riferimento all’indirizzo della sede di Firenze.

2.2 Indicazioni

2.2.1 Si dà indicazione al Gestore di eliminare, dal paragrafo 2.1.4 *“Certificato di sicurezza unico”*, l’indicazione dell’indirizzo della sede di Firenze dell’ANSFISA.

2.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

3. Caratteristiche dell’infrastruttura – Capitolo 3 del PIR

3.1 Valutazioni dell’Autorità

L’Autorità valuta il contenuto del capitolo adeguato.

3.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

3.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR

4.1 Valutazioni dell'Autorità

Si ritiene necessario che il Gestore adegui tutte le parti pertinenti del capitolo 4 "Allocazione della capacità", attribuendo all'AB il compito di svolgere tutte le attività connesse all'allocazione della capacità, sino alla formazione dell'orario di servizio ed al suo aggiornamento annuale.

Con riferimento al paragrafo 4.3.1 "Limitazioni all'Accordo Quadro", al fine di consentire un idoneo utilizzo della capacità disponibile da parte dei servizi effettuati per finalità di trasporto pubblico locale salvaguardando comunque le esigenze di eventuali ulteriori richiedenti cui va assicurato un maggior grado di accessibilità e trasparenza alle informazioni, si ritiene necessario riformulare il testo del paragrafo come segue:

"Tenendo conto che, in caso di richieste confliggenti, il Gestore è tenuto ad applicare le procedure di coordinamento previste dal quadro normativo vigente, la capacità assegnabile per singolo Accordo Quadro o per l'insieme degli Accordi Quadro è così stabilita:

- *85% della capacità totale correlata a ogni singola tratta e a ogni singola fascia oraria;*
- *il singolo titolare di AQ, in sede di richiesta annuale di capacità, in assenza di altre richieste, può accedere fino al 100% della capacità disponibile, fatte salve le misure di salvaguardia per eventuali soggetti terzi richiedenti capacità oltre il termine previsto per la suddetta richiesta annuale o in corso d'orario (restituzione al GI della quota di capacità eccedente il limite dell'85%, di cui al primo bullet)."*

4.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

4.3 Prescrizioni

4.3.1 Si prescrive al Gestore di adeguare tutte le parti pertinenti del capitolo 4 "Allocazione della capacità", attribuendo all'AB il compito di svolgere tutte le attività connesse all'allocazione della capacità, sino alla formazione dell'orario di servizio ed al suo aggiornamento annuale.

4.3.2 Si prescrive al Gestore di modificare il testo del paragrafo 4.3.1, "Limitazioni all'Accordo Quadro", come segue:

"Tenendo conto che, in caso di richieste confliggenti, il Gestore è tenuto ad applicare le procedure di coordinamento previste dal quadro normativo vigente, la capacità assegnabile per singolo Accordo Quadro o per l'insieme degli Accordi Quadro è così stabilita:

- *85% della capacità totale correlata a ogni singola tratta e a ogni singola fascia oraria;*

- *il singolo titolare di AQ, in sede di richiesta annuale di capacità, in assenza di altre richieste, può accedere fino al 100% della capacità disponibile, fatte salve le misure di salvaguardia per eventuali soggetti terzi richiedenti capacità oltre il termine previsto per la suddetta richiesta annuale o in corso d'orario (restituzione al GI della quota di capacità eccedente il limite dell'85%, di cui al primo bullet)."*

5. Servizi – Capitolo 5 del PIR

5.1 Valutazioni dell'Autorità

Si ritiene necessario che il testo introduttivo presente al paragrafo 5.1 "Classificazione dei servizi", riferito al PMdA, sia spostato nel paragrafo 5.1.1 "Pacchetto minimo d'accesso", come premessa ai servizi richiamati nell'elenco puntato che segue.

5.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

5.3 Prescrizioni

- 5.3.1 Si prescrive al Gestore di spostare il testo presente al paragrafo 5.1 "Classificazione dei servizi", al paragrafo 5.1.1. "Pacchetto minimo d'accesso", come premessa ai servizi in esso inclusi ed elencati al seguente elenco puntato.

6. Tariffe – Capitolo 6 del PIR

6.1 Valutazioni dell'Autorità

Con riferimento alla premessa del capitolo 6 "Tariffe", si precisa quanto segue.

Ai sensi di quanto previsto dalla misura 4.3, numero 1), dell'Allegato A alla delibera n. 95/2023, l'AB dovrà presentare, nel corso del 2024, la proposta tariffaria riferita al periodo regolatorio 2025-2029.

Ai sensi di quanto, altresì, previsto dalla misura 4.3, numero 3), dell'Allegato A alla delibera n. 95/2023, a partire dal 1° gennaio 2025 e sino al 31 dicembre del medesimo anno - che costituisce il primo anno del suddetto periodo tariffario quinquennale in cui la nuova tariffa sarà formalmente già in vigore ma non applicata - si adotteranno, in regime provvisorio, i canoni e le tariffe in vigore all'anno 2024 incrementati del tasso di inflazione programmato, come disponibile alla data di presentazione della proposta di cui al precedente periodo.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene, quindi, necessario che il Gestore modifichi il testo della premessa del capitolo 6 "Tariffe", come di seguito indicato: *"I valori dei canoni e delle tariffe riconducibili all'orario di servizio a cui il PIR si riferisce, saranno definiti, nel corso del 2024, all'atto della formulazione della proposta tariffaria inerente al periodo regolatorio 2025-2029 - che, ai sensi della delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 95/2023, l'AB dovrà formulare nel corso del medesimo anno - e saranno determinati tramite un congelamento delle tariffe riferite all'orario 2023-2024, salvo un loro adeguamento che terrà conto dei meri aspetti inflattivi"*.

Il Gestore dovrà, quindi, provvedere ad eliminare tutti i valori dei canoni e delle tariffe eventualmente riportati nel capitolo 6 e negli allegati.

6.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

6.3 Prescrizioni

- 6.3.1 Si prescrive al Gestore di modificare la premessa del capitolo 6 "Tariffe", come di seguito indicato: *"I valori dei canoni e delle tariffe riconducibili all'orario di servizio a cui il PIR si riferisce, saranno definiti, nel corso del 2024, all'atto della formulazione della proposta tariffaria inerente al periodo regolatorio 2025-2029 - che, ai sensi della delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 95/2023, l'AB dovrà formulare nel corso del medesimo anno - e saranno determinati tramite un congelamento delle tariffe riferite all'orario 2023-2024, salvo un loro adeguamento che terrà conto dei meri aspetti inflattivi"*.
- 6.3.2 Si prescrive al Gestore di eliminare dal Capitolo 6, nonché dagli allegati al PIR, tutti i valori dei canoni e delle tariffe, eventualmente riportati.

7. Appendici ed Allegati al PIR

7.1 Valutazioni dell'Autorità

Con riferimento all'Appendice 1 "Accordo Quadro tipo" è necessario che il GI provveda ad integrare l'articolo 9 dello schema tipo, specificando che gli indicatori di qualità, i relativi valori obiettivo ed il correlato sistema di penali da applicarsi in caso del loro mancato raggiungimento, sono oggetto di negoziazione con l'ente affidante il servizio OSP. A tal fine, è altresì necessario che lo schema tipo rinvii ad un ulteriore allegato recante l'illustrazione di tali informazioni e il cui titolo dovrà essere aggiunto all'elenco puntato di cui all'articolo 14.

Con riferimento all'Allegato 1 "Caratteristiche delle Linee di Servizio", si rileva che l'eventuale ricaduta nell'ambito di applicazione di una delle STI PMR 2008 o 2014, ovvero la non ricaduta nell'ambito di applicazione di alcuna delle due, è già riportata in apposita riga. Al fine di fornire un'indicazione coerente, si ritiene necessario che, nelle successive tabelle, siano eliminate le colonne "Rispondenza STI PMR" e "RIF. STI PMR 1300/2014".

7.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

7.3 Prescrizioni

- 7.3.1 Si prescrive al Gestore di aggiornare l'Appendice 1 "Accordo quadro tipo", provvedendo ad integrare l'articolo 9 dello schema tipo, specificando che gli indicatori di qualità, i relativi valori obiettivo ed il correlato sistema di penali da applicarsi in caso del loro mancato raggiungimento, sono oggetto di negoziazione con l'ente affidante il servizio OSP. A tal fine, si prescrive, altresì,

che lo schema tipo rinvii ad un ulteriore allegato, recante l'illustrazione di tali informazioni e il cui titolo dovrà essere aggiunto all'elenco puntato di cui all'articolo 14.

- 7.3.2 Si prescrive al Gestore di integrare l'articolo 14 dell'*"Accordo quadro tipo"*, aggiungendo, all'elenco degli allegati già presente, il titolo di un nuovo allegato destinato a contenere l'illustrazione degli indicatori qualità, dei loro livelli obiettivo e del correlato sistema di penali per il mancato raggiungimento dei suddetti livelli obiettivo.
- 7.3.3 Si prescrive al Gestore di eliminare, dalle tabelle di dettaglio riferite ai singoli impianti riportate nell'Allegato 1 *"Caratteristiche delle Linee di Servizio"*, le colonne *"Rispondenza STI PMR"* e *"RIF. STI PMR 1300/2014"*.